



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/04/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

**DE BENEDETTO GIUSEPPE**, Presidente e Relatore

**CUCCARO MICHELE**, Giudice

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 99/2022 depositato il 03/05/2022

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MS00579-2021 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si può premettere che la novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c., introdotta dall'art. 52 co.5 Legge 18.6.2009, n. 69 (secondo cui "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi") impone un'applicazione più rigorosa dell'art. 36 co.2 d.lgs. 3 1.12.1992, n.546, il quale dispone che la sentenza deve contenere "...la concisa esposizione dello svolgimento del processo..." e "...la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto."

Su tale premessa si precisa che Ricorrente\_1, assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore\_1, presentava rituale e tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Trento per aver omesso di inviare la dichiarazione dei redditi 2015 in relazione a redditi percepiti all'estero pur essendo residente in Luo\_1. In particolare nell'anno di imposta considerato risultava che la ricorrente avesse percepito una pensione di fonte estera per la somma di € 43.514,56.

In particolare riteneva la ricorrente che l'Agenzia avesse basato l'accertamento sulla sola considerazione che nell'anno di imposta considerato risultava che la ricorrente avesse percepito una pensione di fonte estera per la somma di € 43.514,56 e che fosse in realtà residente prevalentemente residente in Luo\_1. L'accertamento impugnato, secondo la ricorrente, risultava essere già viziato nella parte in cui affermava che: 1) la sig.ra Ric\_1 nell'anno 2015 aveva una residenza permanente in Luo\_1 e precisamente a Luogo\_2 in Indirizzo\_1; e 2) vi fosse uno stato famiglia dall'anno 1994 al marzo 2016 che attestava che tale famiglia era composta dalla sig.ra Nom\_1 e la convivente Ricorrente\_1". Gli assunti di cui innanzi sarebbero stati palesemente insufficienti a dimostrare avverata la condizione del soggiorno. Attestava e provava, poi, l'avvenuto versamento delle imposte in Germani, ove affermava di risiedere per la maggior parte dell'anno, non realizzandosi, in tal modo, l'esigenza del versamento delle imposte in Luo\_1.

Concludeva chiedendo in via principale nel merito accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità, ovvero inefficacia dell'atto impugnato e degli atti presupposti ed eventualmente conseguenti.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate che nell'incipit del proprio atto di costituzione affermava "In premessa occorre evidenziare che le informazioni poste a base dell'avviso di accertamento impugnato sono state inviate dall'Amministrazione fiscale tedesca in base alla prescrizione contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE che testualmente prevede: "L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:... d) pensioni;...". Nello scambio automatico di dati inviato è ricompresa la posizione dell'odierna ricorrente, riconosciuta dall'Amministrazione fiscale tedesca come fiscalmente residente in Luo\_1 e segnalata all'Agenzia delle Entrate."

Da tali premesse, e dalla considerazione che non fosse provata l'effettiva prevalente residenza in Luogo\_3, derivava che, se è possibile affermare che nel periodo d'imposta 2015 la ricorrente era fiscalmente residente in Luo\_1, e dunque i relativi redditi percepiti andavano dichiarati in Luo\_1 a prescindere dallo Stato della fonte. Aggiungeva che solo in data 16.03.2016 la sig.ra Ricorrente\_1 avesse presentato dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero - in Luogo\_3, all'indirizzo Indirizzo\_2 - come attestato dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Luo\_2. Richiamava infine i presupposti della tassabilità in Luo\_1, costituiti, in via alternativa ed ai fini dell'assoggettabilità all'imposta in esame, aggiungendosi al criterio formale, rappresentato dall'iscrizione nell'anagrafe, due criteri fattuali costituiti dalla residenza o dal domicilio nel territorio dello Stato. Aggiungeva anche come la Ric\_1 fosse proprietaria di un motociclo del quale aveva pagato la polizza assicurativa. Infine argomentava sulla natura di reddito pubblico tassabile a titolo di pensione di quanto percepito dalla

ricorrente, anche se costituito da “pensione” pagata da un ente religioso.

La presente fase contenziosa era preceduta da un tentativo di conciliazione/definizione con richiesta della ricorrente di procedere con il riconoscimento del versato in Luogo\_3 e pagamento in Luo\_1 della sola differenza altrove non corrisposta (per evidente differenza di percentuale impositiva).

L'Agenzia non accettava la proposta ritenendola giuridicamente inammissibile.

Concludeva chiedendo voler questo Giudice “ ... in via principale di merito, rigettare il ricorso introduttivo in ogni sua domanda ed eccezione e per l'effetto (...) dichiarare legittimo l'avviso di accertamento contestato; infine, per effetto della soccombenza voglia disporre la condanna alle spese di causa come da nota che si versa in atti, aumentata delle spese di mediazione come per legge.

All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto.

L'accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate poggia su principi di diritto assolutamente corretti e non contestabili, essendo state correttamente richiamate sia la normativa che i principi sulla base dei quali va valutata la possibilità di sottoporre ad imposta in Luo\_1 redditi percepiti all'estero. (Si omettono qui per brevità i principi richiamati dall'Agenzia e sopra richiamati testualmente).

La Corte ritiene peraltro che il richiamo ai caratteri formali della residenza, cui è stata aggiunta la considerazione del possesso di un motoveicolo per il quale è stato corrisposto, per il periodo, il premio per la polizza assicurativa, non siano elementi sufficienti a corroborare l'accertamento in punto “residenza prevalente” della contribuente.

L'Ente accertatore ben avrebbe potuto, e dovuto, documentare l'effettiva presenza in Luo\_1 per un tempo “prevalente” con altri ed ulteriori accertamenti idonei a documentare la presenza in Luogo\_2 della Sig.ra Ric\_1. Tra i tanti si pensa al consumo documentato - per periodo - delle utenze domestiche, alle spese sanitarie sostenute in Luo\_1 (al riguardo si ritiene significativo l'essersi la ricorrente sottoposta a ricovero clinico in Luogo\_3 anche per la presenza ivi di altri parenti), ad altre circostanze di possibile acquisizione anche attraverso formulari o accertamenti per il tramite del Corpo di Polizia fiscale della Guardia di Finanza.

Difetta, a parere di questo Giudice, la prova certa ed inconfutabile che la residenza della contribuente fosse effettivamente in Luogo\_2 non solo per la formale iscrizione all'anagrafe del Comune, o anche per la ritenuta “residenza o domicilio nel territorio dello Stato”, ma anche per una effettiva condizione di permanenza sul territorio nazionale. Non è qui necessario dilungarsi sulla differenza tra i concetti di residenza e domicilio e sulla “indifferenza”, a fini di prova, dell'iscrizione all'anagrafe, essendo ben noto che non sempre la situazione anagrafica corrisponde a quella di fatto, e che il domicilio è di per sé una condizione mutevole nel tempo, che necessita di particolare prova ed attenzione. Quanto poi al possesso del motociclo ed al versamento del premio assicurativo può solo affermarsi che il possesso nulla prova, e che il pagamento del premio è attività dovuta, a prescindere dall'effettivo utilizzo del mezzo che, peraltro, avrebbe potuto essere utilizzato solo per un breve periodo.

Del resto non ci si può nascondere che nel comportamento della Ricorrente\_1 non può essere ravvisato un comportamento fiscalmente fraudolento ovvero un intento di sottrazione all'imposizione fiscale, dal momento che la ricorrente ha documentato per tabulas di aver corrisposto le imposte dovute nel Paese che ella riteneva di residenza.

Ciò detto appare di giustizia accogliere il ricorso e, di conseguenza, annullare l'avviso di accertamento impugnato.

La Corte ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio per la novità della materia e l'opinabilità dell'accertamento.

**P.Q.M.**

Ogni contraria azione ed eccezione respinte, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Trento il 22.4.2024